



COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione: Ordinaria

Seduta: in prima convocazione

Verbale n. 12 del 17.05.2021

OGGETTO: ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021. CONFERMA DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2021.

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **diciassette** del mese di **maggio** alle ore 18.30 e seguenti, in Sgurgola e presso la Sala della Cultura, il Consiglio comunale convocato dal Presidente con avvisi scritti a domicilio a termine dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è ivi riunito.

Per la trattazione del punto n 12 dell'O.d.G. risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Cognome	Nome	Presenti	Assenti
CORSI	Antonio (Sindaco)	X	
ANTONELLI	Vincenzo	X	
FORMAGGI	Lucio Giuseppe	X	
MOSCARELLI	Katiuscia	X	
MOSCARELLI	Catia	X	
PERFETTI	Dimitri	X	
PRONTI	Oriana	X	
FELINI	Filippo		X
CORSI	Massimo		X
LEPRI	Simone	X	
CIASCHI	Gianluca	X	

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Ass. **Vincenzo ANTONELLI**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Per la Maggioranza Oriana Pronti, Perfetti Dimitri, per la minoranza Lepri Simone.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa **Marianna CONDURRO** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Segue la trattazione del punto n. 12 all'o.d.g.

Il vicesindaco V. Antonelli, in sostituzione del Presidente del Consiglio introduce il punto all'o.d.g.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione dando atto che non ci sono aumenti rispetto all'anno scorso.

In assenza di interventi il Vicesindaco V. Antonelli mette a votazione il punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al

di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 7 in data 18/02/2019, con la quale sono state approvate le aliquote per l'anno 2019, aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 di TUIR approvato con D.P.R. n.917/1986.

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF¹
Esenzione per i redditi fino a € 5.000,00	0
Fino a € 15.000,00	0,6
Oltre € 15.001 e fino a € 28.000	0,65
Oltre € 28.001 e fino a € 55.000	0,7
Oltre € 55.001 e fino a € 75.000	0,75
Oltre € 75.000	0,8

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a € 140.000,00 determinato secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 13 del 18 gennaio 2021, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 22 marzo 2021 n°41 che differisce ulteriormente al 30 aprile 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

¹ L'ente deve adottare tutte e cinque le aliquote in funzione degli scaglioni IRPEF. Non possono essere ridotti gli scaglioni o previste aliquote uguali in corrispondenza di scaglioni diversi.

Richiamata la deliberazione C.C. n.7 in data 18/02/2019 con la quale è stato confermato per l'anno 2019, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021/2023, confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 140.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota/delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale e secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli n. 7; contrari n.0; astenuti n. 2 (S. Lepri; G. Ciaschi) su presenti e votanti n. 9

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, le aliquote da applicare con decorrenza 1 gennaio 2021:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF ²
Esenzione per i redditi fino a € 5.000,00	0
Fino a € 15.000,00	0,6
Oltre € 15.001 e fino a € 28.000	0,65
Oltre € 28.001 e fino a € 55.000	0,7
Oltre € 55.001 e fino a € 75.000	0,75
Oltre € 75.000	0,8

2. di quantificare presuntivamente in € 140.000,00 il gettito derivante dalla variazione dell'aliquota/delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1, secondo quanto stabilito dai principi contabili (all. 4.2) introdotti con il d.lgs. 118/2011;

² L'ente deve adottare tutte e cinque le aliquote in funzione degli scaglioni IRPEF. Non possono essere ridotti gli scaglioni o previste aliquote uguali in corrispondenza di scaglioni diversi.

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7; contrari n.0; astenuti n. 2 (S. Lepri; G. Ciaschi) su presenti e votanti n. 9

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

C.F. 00310610605

Tel. 0775/74581

Delibera di C. C. n.

PARERE

OGGETTO: **ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2021. CONFERMA DELLE ALIQUOTE DA APPLICARE CON EFFETTO DAL 1 GENNAIO 2021.**

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Sgurgola, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Roberto Porzi



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Ass. Vincenzo ANTONELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna CONDURRO

Numero 364 del Registro delle Pubblicazioni


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 69/2009 nel sito internet del Comune - Sezione Albo Pretorio on-line - e vi resterà per quindici giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2 del d.lgs. 267/2000.

Sgurgola, 30 GIU 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Marianna CONDURRO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Sgurgola li 17 - 05 - 2021.


IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Marianna CONDURRO
